



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 36 del 08/03/2012

COMUNE DI SAN SEVERO

Approvazione variante urbanistica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

il sig. D.C.G., nella qualità di amministratore della "Immobiliare Di Carlo s.n.c.", con nota acquisita al protocollo comunale n. 20032 del 25/11/2009, presentava richiesta di autorizzazione in variante allo strumento urbanistico, per l'ampliamento di un'area attrezzata per attività produttiva commerciale/artigianale, ubicata sulla strada Comunale San Severo-Foggia al km. 1,500, catastalmente individuata al F. 67, p.lla 387 (per la parte relativa al capannone esistente) e F. 67, p.lle 109 e 394 (per la parte relativa all'ampliamento);

Omissis

DELIBERA

- 1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di approvare la variante urbanistica proposta dalla ditta "Immobiliare Di Carlo S.n.c." per l'ampliamento, di un'area attrezzata per attività produttiva commerciale/artigianale, ubicata sulla Strada Comunale San Severo-Foggia al km. 1,500, catastalmente individuata al F. 67, p.lla 387 (per la parte relativa al capannone esistente) e F. 67, p.lle 109 e 394 (per la parte relativa all'ampliamento), classificando l'intero impianto (esistente e oggetto di variante) quale area appartenente al settore commerciale non alimentare a basso impatto urbanistico, secondo il progetto esaminato dalla CdS e con le integrazioni fornite con la nota del 14/06/2011, nonché alle condizioni e prescrizioni poste dagli Enti intervenuti nel procedimento;
- 3) Di dare atto che dovrà essere ceduta al Comune l'area relativa alla fascia di m. 5 (parcheggio pubblico) e una fascia di m. 7 (verde pubblico) lungo la via Foggia, quale standards urbanistica rappresentata dalla planimetria denominata Tav. 5 - Individuazione degli Standards Urbanistici;
- 4) Di stabilire che la quota di standards eccedente la fascia di m 5 + m 7 individuata nella tav. 5 - Individuazione degli standards urbanistici - sarà monetizzata nella misura stabilita dalle norme vigenti;
- 5) Di stabilire la decadenza della variante urbanistica approvata, con conseguente ripristino della precedente situazione urbanistica in caso:

- di mancato inizio dei lavori nel termine di un anno dal rilascio dell'autorizzazione unica;
- mancata realizzazione dell'impianto produttivo autorizzato nei termini di validità dell'autorizzazione unica (art. 15 D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm. ed ii. per il permesso di costruire contenuto nell'autorizzazione unica);
- realizzazione di un impianto difforme da quello autorizzato;
- mancato rispetto degli impegni assunti nell'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto in data 14/6/2011;

6) Di demandare al Dirigente Area V l'approvazione di idoneo schema di convenzione per regolare i rapporti tra l'Ente e il soggetto autorizzato, che preveda in particolare:

- l'obbligo di realizzazione dell'impianto nei termini di cui al precedente punto 5;
- l'obbligo di realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione primaria;
- le modalità di cessione degli standards urbanistici;
- le conseguente legate alla realizzazione di un intervento difforme da quello realizzato;
- gli impegni assunti nell'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto in data 14/6/2011;

7) Di demandare al Dirigente Area V la predisposizione e l'approvazione dell'autorizzazione unica, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 112/98 e D.P.R. n. 447/98 e ss. mm. ed ii., in uno con il permesso di costruire;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa la necessità e l'urgenza di dare immediata esecutività al presente atto;

Visto l'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 20 espressi, per alzata di mano, dai 20 consiglieri presenti in aula;

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.
